



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle imprese artigiane e commerciali per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. (L.R. n. 10 del 12/03/2020 - L.R. n. 18 del 29/12/2023 - D.G.R. n. 6/4 e n. 6/5 del 23/02/2024 - D.G.R. n. 15/27 e n. 15/28 del 30/05/2024).

FAQ COMUNI

FAQ n. 1

Cosa si intende per documenti contabili aventi forza probatoria equivalente alle fatture? Rientrano le ricevute per prestazione occasionale? In caso contrario quali altri documenti.

Sono documenti contabili equivalenti alle fatture le parcelle, le ricevute, gli scontrini, ovvero tutti i documenti che descrivono la prestazione e ne esibiscono il relativo costo. Tali documenti contabili devono essere corredati dai rispettivi documenti giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento, quali bonifici o assegni (accompagnati da un estratto conto bancario/postale da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario/postale).

Ai fini del presente bando rientrano tra i documenti contabili anche le ricevute per prestazione occasionale.

FAQ n. 2

Relativamente all'Art. 2 "Oggetto e Finalità" La concessione prevede contributi finalizzati esclusivamente alla Certificazione di Qualità (ISO 9001), oppure comprende anche quelle sull'Ambiente (ISO 14001) e sulla Salute dei Lavoratori (ISO 45001)?

Si conferma l'ammissibilità delle certificazioni (ISO 14001) Ambiente e (ISO 45001) Salute dei Lavoratori, come indicato nell'Allegato A del Bando.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FAQ n.3

Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto rubricato "Interventi finanziabili e spese ammissibili", nel capoverso in cui sono enumerate le caratteristiche che le spese devono avere per essere ammesse al finanziamento, come si concilia l'affermazione contenuta al terzo punto che impone che le stesse debbano "derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) sottoscritti esclusivamente dal beneficiario e stipulati in data successiva alla concessione del contributo, da cui risultino chiaramente il titolo e il CUP assegnato all'intervento finanziato..." con quella contenuta al successivo punto quinto "essere sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda..." che lascerebbe intendere che ammesse al finanziamento per questo nuovo bando 2024 siano anche le spese sostenute dalle imprese nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda? O ancora, con la successiva che al punto sesto impone che tutti i documenti giustificativi di spesa dovranno riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso concessione di contributi per certificazioni di sistemi di gestione e di professionalità – 2024 e il codice CUP assegnato In fase di concessione"? In conclusione come dovranno comportarsi le imprese che, avendo sostenuto spese per Attestazioni SOA e/o Certificazioni di sistemi di gestione di cui all'Allegato A nell'arco temporale dei 36 mesi precedenti alla data di presentazione domanda, non potranno evidentemente soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui ai sopra richiamati punti (terzo e sesto)?

Con riferimento alle spese già sostenute, relative alle attestazioni o certificazioni già acquisite, si precisa quanto segue:

- sono ammessi anche i contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc. sottoscritti esclusivamente dal beneficiario e stipulati anche in data precedente alla concessione del contributo, entro i termini indicati nell'avviso, ovvero 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda o 12 mesi successivi alla concessione del contributo;
- la dicitura indicata potrà essere riportata a margine dei relativi documenti di spesa con un'annotazione scritta a mano

FAQ n. 4

Come mai, nella sezione SPESE AMMISSIBILI per le:

Spese di supporto relative al percorso di certificazione consente di inserire meno del 20% dell'importo totale dichiarato? Inserendo il 20% il sistema blocca la pratica;

Spese per percorsi di formazione del personale consente di inserire meno del 15% dell'importo totale dichiarato? Inserendo il 15% il sistema blocca la pratica.

Si riportano di seguito le regole di cui all'avviso:

- spese di supporto: entro il limite del 20% dell'importo totale della spesa sostenuta
- spese di formazione: entro il limite del 15% dell'importo totale della spesa sostenuta
- spese di rilascio nessun limite

A titolo di esempio:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Spese rilascio	Euro 2.000,00
Spese formazione max	Euro 675, 00
Spese supporto max	Euro 900,00

Importo totale della spesa* Euro 3.575,00

*sul portale SIPES corrisponde alla voce "Importo totale del piano".

Si specifica che le spese pari o inferiori al 15% e al 20% sono ammesse.

Sulla compilazione delle sezioni relative alle spese si rimanda alla Guida alla presentazione della domanda pubblicata (pagine da 26 a 29) nella pagina dell'avviso; per eventuali quesiti di carattere esclusivamente tecnico si prega di contattare il supporto sipes secondo le modalità riportate nella stessa Guida (pagina 38).

FAQ n. 5

Nella compilazione della domanda di contributo per due certificazioni già ottenute, la certificazione FER e la certificazione FGAS, una per 199 euro e l'altra per 1200 (entrambi i valori sono imponibili) nella sezione "quadro economico" appare la voce: "errore" in quanto indica che la somma del contributo concedibile e delle altre fonti di finanziamento non è uguale alla voce "Spese".

Sulla compilazione delle sezioni relative alle spese si rimanda alla Guida alla presentazione della domanda pubblicata (pagine da 26 a 29) nella pagina dell'avviso; per eventuali quesiti di carattere esclusivamente tecnico si prega di contattare il supporto sipes secondo le modalità riportate nella stessa Guida (pagina 38).

FAQ n.6

In caso di certificazione da acquisire, la data di inizio e fine progetto è presunta?

L'importo totale della spesa è al netto dell'IVA? Deve essere preciso o il contributo dipenderà dalle spese indicate in sede di rendicontazione?

Le date di inizio e di fine progetto devono essere liberamente indicate nella domanda ma devono rispettare necessariamente i termini previsti nell'art. 6 del Bando.

L'importo della spesa deve essere al netto dell'IVA. L'importo inserito sarà quello relativo al preventivo e il contributo dipenderà dalla rendicontazione presentata.

FAQ n. 7

L'impresa X ha conseguito l'attestazione SOA nel 2023 e a ha effettuato il pagamento delle relative fatture in parte tramite bonifico e in parte tramite rid bancario. Per dimostrare il pagamento delle fatture, è sufficiente presentare le ricevute del bonifico e dei rid relativi al pagamento, o la fattura deve essere anche quietanzata? Considerato che le fatture sono già state emesse dalla Società di Attestazione, la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dicitura “Spesa sostenuta a valere sull’Avviso concessione di contributi per certificazioni di sistemi di gestione e di professionalità – 2024 e il codice CUP assegnato in fase di concessione”, va comunque inserita? Ed eventualmente, può essere inserita manualmente da noi?

La rendicontazione deve contenere copia delle fatture debitamente quietanzate come indicato nell’Art. 13 del Bando - lettera c).

Per quanto concerne la dicitura *“Spesa sostenuta a valere sull’Avviso concessione di contributi per certificazioni di sistemi di gestione e di professionalità – 2024 e il codice CUP assegnato in fase di concessione”* si rimanda alla FAQ n. 4.

FAQ. n. 8

Nell’allegato A, “Elenco Certificazioni Ammissibili”, si dichiara essere non esaustivo. Si chiede se nel suddetto Elenco, anche se non menzionata, è inclusa la certificazione IFS.

L’elenco dell’allegato A del Bando “Elenco Certificazioni Ammissibili” non è esaustivo. La certificazione IFS si ritiene valida.

FAQ n.9

La presente per chiedere informazioni circa il bando di cui in oggetto e nello specifico:

- **Per quanto concerne le certificazioni si chiede se, tra le spese ammissibili, si possa considerare anche il costo del mantenimento annuale della stessa.**
- **si chiede anche dove sia possibile reperire i moduli o da inserire all' interno del portale o quale sia la richiesta dati effettiva.**

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate nell’art. 6 dell’avvio “Interventi finanziabili e spese ammissibili”, ovvero:

a) spese di supporto (consulenze erogate da uno o più fornitori qualificati)

b) spese per corsi di formazione del personale

c) spese per il rilascio di certificazioni/patentini da parte di Organismi abilitati al rilascio nel settore di attività dell’impresa richiedente il contributo fatturate dallo stesso Organismo abilitato.

Si fa presente che sono ammesse esclusivamente le spese per l’ottenimento delle certificazioni e non quelle per il mantenimento annuale delle stesse.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La domanda deve essere presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/>, come specificato all'Le modalità all'art.8 dell'avviso al quale si rimanda.

FAQ PATENTINI E CETIFICAZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE COMMERCIO

FAQ n. 10

Le cooperative attive nel commercio con attività prevalente: gestione di musei, luoghi e monumenti storici Codice ATECO 91.02 possono partecipare al seguente avviso pubblico?

Premesso che Il codice ATECO 91.02 concerne le attività di biblioteche ed archivi; la gestione di musei di ogni tipo, degli orti botanici e dei giardini zoologici; la gestione dei siti storici e le attività delle riserve naturali, si richiama l'art. 5 dell'avviso pubblico, punto 1: "Art. 5 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di agevolazione:

1. Le imprese del comparto commercio iscritte nel Registro delle imprese, così come risultante nella visura camerale alla data di presentazione della domanda.

L'attività commerciale dell'impresa dovrà essere prevalente o secondaria, svolta all'interno della sede legale o dell'unità locale dell'impresa, come risultante nella visura camerale, intendendosi quest'ultima come entità autonoma ai sensi dell'art.1comma1 lett.e) del decreto del ministero dello sviluppo economico 155/2011."

Si richiama, inoltre, il punto 2, laddove prevede che: "Non possono beneficiare dei contributi le imprese che non soddisfano i requisiti sopra elencati e quelle operanti nei settori previsti dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831."

Si fa rimando, in ogni caso, all'art. 5 dell'avviso pubblico in questione e alla risposta di cui alla FAQ n. 11.

FAQ n. 11

Oggetto: Concessione ed erogazione dei contributi a favore delle imprese artigiane e delle imprese commerciali per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche dove possiamo consultare i codici ateco per cui è possibile inoltrare domanda di contributo?

Il codice ATECO si può trovare:

1. sul certificato di attribuzione del numero di Partita IVA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. sulla Visura Camerale.

3. tramite lo strumento di ricerca ATECO presente sul sito “Camere di Commercio d’Italia” e sul sito “ISTAT”.

E’ possibile effettuare una ricerca sul sito internet: “Camere di Commercio d’Italia” al seguente link:

<https://ateco.infocamere.it/ateg20/#!/home>

oppure sul sito internet dell’ISTAT - Istituto nazionale di Statistica - al seguente link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

Con riferimento alla vostra richiesta, si comunica che fa fede l'attività risultante nella visura camerale. Nello specifico, all'interno della visura camerale, deve risultare come attività principale o attività secondaria lo svolgimento di un'attività commerciale. E’ necessario, pertanto, che il codice ateco sia relativo allo svolgimento di un attività commerciale. Si rimanda, in ogni caso, all'art. 5 dell'avviso pubblico in questione.

FAQ n. 12

Non riusciamo a capire se la nostra attività potrebbe avere requisiti richiesti nel bando/avviso. Il ns codice ATECO è 49.31 e svolgiamo attività di trasporto passeggeri su strada . Abbiamo una sede destinata anche come ufficio aperto al pubblico, può essere considerata attività commerciale ?

Fa fede l'attività risultante nella visura camerale. all'interno della visura camerale deve risultare come attività principale o attività secondaria lo svolgimento di un'attività commerciale. di conseguenza, è necessario che il codice ateco sia relativo allo svolgimento di un attività commerciale.

Il codice ATECO 49.31 concerne il: “TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE”. Il fatto di avere una sede destinata ad ufficio aperto al pubblico, se questa è collegata esclusivamente all’attività di vendita del biglietti relativa all’attività di trasporto passeggeri, non è idonea ad essere considerata attività commerciale, salvo che, nella predetta sede, si svolga un’attività commerciale secondaria, la quale dovrà risultare da visura camerale. Si rimanda, in ogni caso, all'art. 5 dell'avviso pubblico in questione e alla FAQ n. 10.

Faq n. 13

Siamo un’azienda metalmeccanica sarda iscritta al registro delle imprese Camera di commercio Cagliari-Oristano, già iscritti al SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE E SOSTEGNO. Vista la natura della nostra attività, per lo svolgimento di attività specialistiche occorrono certificazioni sulla sicurezza e patentini di saldatura ai nostri lavoratori che lavorano in produzione. E’ possibile per la nostra impresa partecipare al bando? In caso contrario esistono altri Avvisi che prendono in considerazione anche il comparto industria?

Si rinvia alla risposta alla faq. N. 10



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

FAQ n. 13 - facciamo seguito all'avviso, al fine di richiedere se in caso di azienda che svolge attività commerciale come attività secondaria, l'agevolazione per l'ottenimento delle certificazioni è esclusivamente prevista per l'ottenimento delle certificazioni attinenti l'attività commerciale o se possono essere inseriti anche i costi relativi alle certificazioni attinenti attività non commerciali?

Si richiama l'art. 6 dell'avviso pubblico – interventi finanziabili e spese ammissibili. nella parte in cui si fa riferimento ai punti: “A. adozione e/o implementazione di sistemi di gestione certificati delle categorie indicate nell'allegato A al presente avviso pubblico, “ Elenco certificazioni ammissibili”, nonché ad altre non specificatamente indicate nell'allegato A ma strettamente attinenti all'attività di impresa.” e “B. Acquisizione di qualifiche professionali riconosciute a seguito di un corso ed un esame sostenuto di fronte ad organismi di certificazione riconosciuti da norme nazionali ed europee strettamente attinenti all'attività di impresa.”

Gli incisi: “ma strettamente attinenti all'attività di impresa.” e “strettamente attinenti all'attività di impresa.” fanno riferimento all'attività d'impresa commerciale. Deve intendersi, pertanto, che le certificazioni attengono strettamente l'attività commerciale e soltanto i relativi costi potranno essere ritenuti ammissibili.

Si rinvia alla risposta alla faq. N. 10

FAQ n. 14

in merito All' AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E DI CERTIFICAZIONI E PATENTINI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPECIALISTICHE si formula il seguente quesito:

1 la scrivente impresa ha recentemente acquisito la CERTIFICAZIONE ISO 45001 regolarmente riconosciuta dall'Organismo di Certificazione Accreditato: AQSCERT, tuttavia la fattura per la certificazione è stata emessa (e regolarmente saldata) dall'organismo di certificazione CERSIST SRL (fattura riportante apposita dicitura relativa alla verifica per la prima certificazione 45001:2018). La domanda è: nel caricare la richiesta di contributo è sufficiente caricare semplicemente i due documenti (fattura quietanzata CERSIST SRL più la certificazione acquisita AQScert 45001) o dobbiamo documentare in qualche modo il rapporto tra CERSIST srl e l'Organismo di Certificazione AQSCERT?

Si.

Si deve documentare il rapporto tra CERSIST srl e l'Organismo di Certificazione AQSCERT